

**Regolamento per l'assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**

**ALLEGATO 1
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E.R.P. E SUOI AGGIORNAMENTI**

Testo attuale	Testo modificato
Art. 1 Procedimento per la formazione della prima graduatoria e dei suoi aggiornamenti	Art. 1 Procedimento per la formazione della prima graduatoria e dei suoi aggiornamenti
<p>1. Ai fini della formazione della prima graduatoria il dirigente del settore competente emana apposito avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande da parte dei cittadini e il termine perentorio per la presentazione delle domande. L'avviso pubblico è pubblicato sul sito web del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli inquilini.</p> <p>2. Le domande e le integrazioni alle domande valide vengono presentate con modalità on line nel rispetto dei principi del Codice amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche ed in particolare informandosi all'art. 65 comma 1 lett c) per cui <i>"le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sono valide: c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"</i>.</p> <p>3. La presentazione con modalità on line è effettuata previa registrazione del richiedente e rilascio di accesso autorizzato. In caso di scadenza o smarrimento dei codici per l'accesso autorizzato i cittadini devono provvedere alla richiesta di rilascio telematico di nuovo accesso. Le comunicazioni del cittadino al Comune o all'Ente gestore delegato o incaricato sono effettuate a mezzo accesso autorizzato nel portale WEB ove il cittadino visualizza anche lo stato del proprio procedimento; tutte le comunicazioni del Comune o dell'Ente gestore delegato o incaricato al cittadino degli atti e dei provvedimenti del procedimento inerente la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti sono effettuate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del cittadino o, in assenza di questa, all'indirizzo di Posta</p>	<p>1. Ai fini della formazione della prima graduatoria il dirigente del settore competente emana apposito avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande da parte dei cittadini e il termine perentorio per la presentazione delle domande. L'avviso pubblico è pubblicato sul sito web del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli inquilini.</p> <p>2. Le domande e le integrazioni alle domande valide vengono presentate con modalità on line nel rispetto dei principi del Codice amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche ed in particolare informandosi all'art. 65 comma 1 lett c) per cui <i>"le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sono valide: c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"</i>.</p> <p>3. La presentazione con modalità on line è effettuata previa registrazione del richiedente e rilascio di accesso autorizzato. In caso di scadenza o smarrimento dei codici per l'accesso autorizzato i cittadini devono provvedere alla richiesta di rilascio telematico di nuovo accesso. Le comunicazioni del cittadino al Comune o all'Ente gestore delegato o incaricato sono effettuate a mezzo accesso autorizzato nel portale WEB ove il cittadino visualizza anche lo stato del proprio procedimento; tutte le comunicazioni del Comune o dell'Ente gestore delegato o incaricato al cittadino degli atti e dei provvedimenti del procedimento inerente la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti sono effettuate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del cittadino o, in assenza di questa, all'indirizzo di Posta</p>

elettronica ordinaria del cittadino medesimo. Qualora si rendessero necessarie comunicazioni del cittadino al Comune o all'Ente gestore delegato al di fuori del portale WEB, il cittadino comunicherà in alternativa:

- a) a mezzo della propria casella di Posta Elettronica Certificata alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune o dell'Ente gestore delegato;
- b) a mezzo della propria casella di Posta Elettronica ordinaria indicando gli estremi di identificazione e della data di validità del proprio documento di identità valido alla casella di Posta Elettronica ordinaria dedicata del Comune o dell'Ente gestore delegato;

4. E' fornita assistenza ai cittadini per la compilazione e presentazione delle domande on line per l'accesso alla graduatoria di assegnazione degli alloggi di E.R.P.. ed a quella di mobilità.

5. Ogni cittadino avente i requisiti può presentare domanda e può aggiornarla presentando le relative integrazioni esclusivamente a mezzo accesso autorizzato nel portale WEB.

6. Ai fini della formazione della prima graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico.

7. Il richiedente nella domanda prende atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

8. Per la formazione della prima graduatoria gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoattivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda o rilevate d'ufficio durante l'istruttoria della domanda stessa, danno luogo all'attribuzione delle condizioni di punteggio fino alla data di approvazione della graduatoria.

9. L'esame dei requisiti d'accesso e delle condizioni finalizzate all'ordinamento della domanda nella graduatoria, in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato viene effettuata da parte del settore competente:

- a) attribuendo d'ufficio in sede istruttoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione;
- b) attribuendo la condizione di punteggio

elettronica ordinaria del cittadino medesimo. Qualora si rendessero necessarie comunicazioni del cittadino al Comune o all'Ente gestore delegato al di fuori del portale WEB, il cittadino comunicherà in alternativa:

- c) a mezzo della propria casella di Posta Elettronica Certificata alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune o dell'Ente gestore delegato;
- d) a mezzo della propria casella di Posta Elettronica ordinaria indicando gli estremi di identificazione e della data di validità del proprio documento di identità valido alla casella di Posta Elettronica ordinaria dedicata del Comune o dell'Ente gestore delegato;

4. E' fornita assistenza ai cittadini per la compilazione e presentazione delle domande on line per l'accesso alla graduatoria di assegnazione degli alloggi di E.R.P.. ed a quella di mobilità.

5. Ogni cittadino avente i requisiti può presentare domanda e può aggiornarla presentando le relative integrazioni esclusivamente a mezzo accesso autorizzato nel portale WEB.

6. Ai fini della formazione della prima graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico.

7. Il richiedente nella domanda prende atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

8. Per la formazione della prima graduatoria gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoattivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda o rilevate d'ufficio durante l'istruttoria della domanda stessa, danno luogo all'attribuzione delle condizioni di punteggio fino alla data di approvazione della graduatoria.

9. L'esame dei requisiti d'accesso e delle condizioni finalizzate all'ordinamento della domanda nella graduatoria, in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato viene effettuata da parte del settore competente:

- a) attribuendo d'ufficio in sede istruttoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione;
- b) attribuendo la condizione di punteggio

<p>maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio tra loro incompatibili.</p> <p>10. La condizione di esclusione sociale viene attribuita esclusivamente d'ufficio da parte del Servizio sociale territoriale di riferimento secondo criteri stabiliti con apposito atto del dipartimento o settore competente. La condizione di esclusione sociale non comporta l'attribuzione di un punteggio per l'ordinamento delle domande in graduatoria, ma è esclusivamente finalizzata all'utilizzo della eventuale riserva di quote percentuali di alloggi disponibili nel periodo di gestione della graduatoria effettuata dalla Giunta comunale a tutela di persone sole o nuclei riconosciute nella suddetta condizione.</p> <p>11. La prima graduatoria viene approvata e pubblicata sul sito web del Comune nel rispetto delle norme del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e comunicata personalmente all'indirizzo e-mail di Posta Elettronica Certificata o in assenza di Posta Elettronica ordinaria riconosciuto. Viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli inquilini dell'approvazione della graduatoria.</p> <p>12. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, l'indicazione specifica dei punteggi conseguiti, nonché dei modi e dei termini per la presentazione dei ricorsi.</p> <p>13. La pubblicazione sul sito web e la comunicazione personale all'indirizzo e-mail di Posta Elettronica Certificata o in assenza di Posta Elettronica ordinaria riconosciuto costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Mediante l'accesso autorizzato il richiedente può prendere visione dell'esito integrale della domanda relativamente all'istruttoria effettuata sui requisiti d'accesso ed alle condizioni per l'ordinamento della domanda in graduatoria. Per le nuove domande viene data altresì comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante posta ordinaria.</p> <p>14. In esito all'istruttoria le domande per le quali risulti l'assenza di requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con provvedimento dirigenziale, dando immediata comunicazione motivata dell'esclusione all'interessato mediante comunicazione telematica all'indirizzo e-mail di Posta Elettronica Certificata o in assenza di Posta Elettronica ordinaria riconosciuto.</p> <p>15. Per le domande dichiarate inammissibili gli interessati possono presentare eventuale ricorso in opposizione alla Commissione</p>	<p>maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio tra loro incompatibili.</p> <p>10. La condizione di esclusione sociale viene attribuita esclusivamente d'ufficio da parte del Servizio sociale territoriale di riferimento secondo criteri stabiliti con apposito atto del dipartimento o settore competente. La condizione di esclusione sociale non comporta l'attribuzione di un punteggio per l'ordinamento delle domande in graduatoria, ma è esclusivamente finalizzata all'utilizzo della eventuale riserva di quote percentuali di alloggi disponibili nel periodo di gestione della graduatoria effettuata dalla Giunta comunale a tutela di persone sole o nuclei riconosciute nella suddetta condizione.</p> <p>11. La prima graduatoria viene approvata e pubblicata sul sito web del Comune nel rispetto delle norme del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e comunicata personalmente all'indirizzo e-mail di Posta Elettronica Certificata o in assenza di Posta Elettronica ordinaria riconosciuto. Viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli inquilini dell'approvazione della graduatoria.</p> <p>12. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, l'indicazione specifica dei punteggi conseguiti, nonché dei modi e dei termini per la presentazione dei ricorsi.</p> <p>13. La pubblicazione sul sito web e la comunicazione personale all'indirizzo e-mail di Posta Elettronica Certificata o in assenza di Posta Elettronica ordinaria riconosciuto costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Mediante l'accesso autorizzato il richiedente può prendere visione dell'esito integrale della domanda relativamente all'istruttoria effettuata sui requisiti d'accesso ed alle condizioni per l'ordinamento della domanda in graduatoria. Per le nuove domande viene data altresì comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante posta ordinaria.</p> <p>14. In esito all'istruttoria le domande per le quali risulti l'assenza di requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con provvedimento dirigenziale, dando immediata comunicazione motivata dell'esclusione all'interessato mediante comunicazione telematica all'indirizzo e-mail di Posta Elettronica Certificata o in assenza di Posta Elettronica ordinaria riconosciuto.</p> <p>15. Per le domande dichiarate inammissibili gli interessati possono presentare eventuale ricorso in opposizione alla Commissione</p>
--	---

<p>Tecnica Casa con le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento di approvazione della graduatoria. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi deve rispettare quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.</p> <p>16. I ricorsi vengono presentati con modalità on line utilizzando l'accesso autorizzato fornito per la presentazione delle domande.</p> <p>17. La Commissione Tecnica Casa è costituita dal Dirigente e dal Responsabile del Settore competente o dell'Ente gestore delegato o incaricato, da tre dipendenti del medesimo Settore, esperti in materia, di cui uno assume le funzioni di segreteria e da un rappresentante delle OO.SS. degli assegnatari, individuato dalle stesse. I componenti la Commissione Tecnica Casa sono nominati dal Direttore del Settore. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di tre componenti.</p> <p>18. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione Tecnica Casa decide sui ricorsi.</p> <p>19. La graduatoria così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento amministrativo costituente provvedimento definitivo e pubblicata sul sito web del Comune e dell'Ente gestore. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di ulteriore pubblicazione. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal termine della ricezione delle domande stabilito nell'avviso pubblico.</p>	<p>Tecnica Casa con le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento di approvazione della graduatoria. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi deve rispettare quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.</p> <p>16. I ricorsi vengono presentati con modalità on line utilizzando l'accesso autorizzato fornito per la presentazione delle domande.</p> <p>17. La Commissione Tecnica Casa è costituita dal Dirigente e dal Responsabile del Settore competente o dell'Ente gestore delegato o incaricato e da tre dipendenti del medesimo Settore, esperti in materia, di cui uno assume le funzioni di segreteria. I componenti la Commissione Tecnica Casa sono nominati dal Direttore del Settore. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di tre componenti.</p> <p>18. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione Tecnica Casa –decide sui ricorsi.</p> <p>19. La graduatoria così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento amministrativo costituente provvedimento definitivo e pubblicata sul sito web del Comune e dell'Ente gestore. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di ulteriore pubblicazione. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal termine della ricezione delle domande stabilito nell'avviso pubblico.</p>
<p>Art. 2 Aggiornamenti della graduatoria.</p>	<p>Art. 2 Aggiornamenti della graduatoria.</p>
<p>1. Per la formazione di ogni aggiornamento semestrale della graduatoria viene emanato un avviso pubblico per invitare i cittadini a presentare nuove domande o le integrazioni alle domande già valide in graduatoria. L'avviso pubblico è pubblicato sul sito web del Comune e su quello dell'Ente gestore delegato o incaricato e ne viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli inquilini.</p> <p>2. Le domande e le integrazioni alle domande valide devono essere presentate entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico.</p> <p>3. Le modalità di presentazione delle domande e delle integrazioni è on line ad accesso autorizzato. I richiedenti che presentano integrazioni alle domande valide inserite nella graduatoria utilizzano l'accesso autorizzato precedentemente rilasciato.</p>	<p>1. Per la formazione di ogni aggiornamento annuale della graduatoria viene emanato un avviso pubblico per invitare i cittadini a presentare nuove domande o le integrazioni alle domande già valide in graduatoria. L'avviso pubblico è pubblicato sul sito web del Comune e su quello dell'Ente gestore delegato o incaricato e ne viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli inquilini.</p> <p>2. Le domande e le integrazioni alle domande valide devono essere presentate entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico.</p> <p>3. Le modalità di presentazione delle domande e delle integrazioni è on line ad accesso autorizzato. I richiedenti che presentano integrazioni alle domande valide inserite nella graduatoria utilizzano l'accesso autorizzato precedentemente rilasciato.</p> <p>4. Si applica la disciplina per la formazione</p>

<p>4. Si applica la disciplina per la formazione della prima graduatoria per quanto non diversamente stabilito, con particolare riguardo alle norme sull'istruttoria delle domande e delle integrazioni, sulla pubblicazione e sulla presentazione e decisione di ricorsi.</p> <p>5. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e vi permangono, unitamente alle nuove domande.</p> <p>6. Le integrazioni presentate per gli aggiornamenti della graduatoria, qualora ammissibili, integrano e comportano la sostituzione integrale delle domande precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria.</p> <p>7. Non è ammessa la sostituzione del richiedente la domanda con altro componente il nucleo, salvo il caso di decesso dello stesso. In tal caso subentrano nella titolarità della domanda i componenti del nucleo familiare secondo le vigenti norme regionali in materia di nucleo familiare ai fini E.R.P.</p> <p>8. Nel caso in cui il richiedente rinunci alla domanda questa viene esclusa dalla graduatoria e gli altri componenti il nucleo possono presentare una nuova domanda a valere sul successivo aggiornamento della graduatoria.</p> <p>9. Gli aggiornamenti della graduatoria sono approvati in via definitiva e pubblicate sul sito web del Comune e dell'Ente gestore entro il termine stabilito nel vigente regolamento dei procedimenti. Viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli inquilini dell'approvazione della graduatoria.</p> <p>10. Periodicamente si provvede alla revisione delle domande inserite in graduatoria. Al tal fine, trascorsi tre anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, le domande dei nuclei familiari richiedenti che non hanno confermato la propria volontà a permanere nella graduatoria mediante presentazione nel periodo di alcuna integrazione vengono escluse dalla graduatoria.</p> <p>11. Le domande sono inoltre escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente; b) di emigrazione dal Comune di Bologna di tutti i componenti il nucleo familiare 	<p>della prima graduatoria per quanto non diversamente stabilito, con particolare riguardo alle norme sull'istruttoria delle domande e delle integrazioni, sulla pubblicazione e sulla presentazione e decisione di ricorsi.</p> <p>5. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e vi permangono, unitamente alle nuove domande.</p> <p>6. Le integrazioni presentate per gli aggiornamenti della graduatoria, qualora ammissibili, integrano e comportano la sostituzione integrale delle domande precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria.</p> <p>7. Non è ammessa la sostituzione del richiedente la domanda con altro componente il nucleo, salvo il caso di decesso dello stesso. In tal caso subentrano nella titolarità della domanda i componenti del nucleo familiare secondo le vigenti norme regionali in materia di nucleo familiare ai fini E.R.P.</p> <p>8. Nel caso in cui il richiedente rinunci alla domanda questa viene esclusa dalla graduatoria e gli altri componenti il nucleo possono presentare una nuova domanda a valere sul successivo aggiornamento della graduatoria.</p> <p>9. Gli aggiornamenti della graduatoria sono approvati in via definitiva e pubblicate sul sito web del Comune e dell'Ente gestore entro il termine stabilito nel vigente regolamento dei procedimenti. Viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli inquilini dell'approvazione della graduatoria.</p> <p>10. Periodicamente si provvede alla revisione delle domande inserite in graduatoria. Al tal fine, trascorsi tre anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, le domande dei nuclei familiari richiedenti che non hanno confermato la propria volontà a permanere nella graduatoria mediante presentazione nel periodo di alcuna integrazione vengono escluse dalla graduatoria.</p> <p>11. Le domande sono inoltre escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente; b) di emigrazione dal Comune di Bologna di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma
--	---

<p>richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa nel Comune di Bologna da parte del richiedente.</p> <p>12. In sede di approvazione di ogni aggiornamento della graduatoria, vengono aumentati o diminuiti d'ufficio i punteggi relativi a condizioni connesse a variazioni anagrafiche e/o che implicino una rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori.</p> <p>13. Qualora in sede istruttoria si riscontri la perdita dei requisiti d'accesso all'E.R.P. si procede all'esclusione della domanda dalla graduatoria.</p> <p>14. L'ultima graduatoria approvata in via definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.</p> <p>15. Le modifiche al procedimento per la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti sono determinate dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini.</p>	<p>dell'assenza di attività lavorativa nel Comune di Bologna da parte del richiedente.</p> <p>12. In sede di approvazione di ogni aggiornamento della graduatoria, vengono aumentati o diminuiti d'ufficio i punteggi relativi a condizioni connesse a variazioni anagrafiche e/o che implicino una rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori.</p> <p>13. Qualora in sede istruttoria si riscontri la perdita dei requisiti d'accesso all'E.R.P. si procede all'esclusione della domanda dalla graduatoria.</p> <p>14. L'ultima graduatoria approvata in via definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.</p> <p>15. Le modifiche al procedimento per la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti sono determinate dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini.</p>
<p>Art. 3 Condizioni per l'ordinamento delle domande nella graduatoria.</p>	<p>Art. 3 Condizioni per l'ordinamento delle domande nella graduatoria.</p>
<p>1. Sono individuate le sotto indicate condizioni di particolare bisogno sociale sulla base dell'incrocio delle categorie di cui all'art. 6 comma 2 del regolamento:</p> <p>a) nuclei con almeno due adulti, con o senza figli, in situazione di basso ISEE, che risultino percettori di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili. La presenza di uno o più figli di minore età comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni figlio presente nel nucleo richiedente;</p> <p>a.bis) – nuclei con componenti adulti con o senza figli, o persone sole, fruanti ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione. In caso di persone ultracinquantenni e/o figli minori viene attribuito un punteggio aggiuntivo;</p> <p>b) nucleo familiare composto da una persona sola da almeno due anni alla data della domanda, in età da lavoro e in situazione di basso ISEE, che risulti percettore di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili;</p> <p>In caso di persone ultracinquantenni viene attribuito un punteggio aggiuntivo; la condizione del biennio non è richiesta per</p>	<p>1. Sono individuate le sotto indicate condizioni di particolare bisogno socio-economico sulla base dell'incrocio delle categorie di cui all'art. 6 comma 2 del regolamento:</p> <p>a) nuclei familiari, con o senza figli, in situazione di basso ISEE, che risultino percettori di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili. La presenza di uno o più figli di minore età comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni figlio presente nel nucleo richiedente;</p> <p>a.bis) – nuclei con componenti adulti con o senza figli, o persone sole, fruanti ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione o disoccupati al termine della percezione di ammortizzatori sociali. In caso di persone ultracinquantenni e/o figli minori viene attribuito un punteggio aggiuntivo;</p> <p>Sono individuate inoltre le seguenti condizioni di particolare bisogno sociale:</p> <p>b) nucleo familiare composto da una persona sola da almeno due anni alla data della domanda, in età da lavoro e in situazione di basso ISEE, che risulti percettore di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili; In caso di persone ultracinquantenni viene attribuito un punteggio aggiuntivo; la condizione del</p>

<p>persona rimasta sola per vedovanza o a seguito del decesso del convivente con il quale si era istituita una convivenza ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;</p> <p>c) nuclei monogenitoriali previsti nei casi di cui all'art. 4 comma 6 del presente regolamento o nuclei monogenitoriali con figli riconosciuti in casi diversi da quelli previsti dall'art. 4 comma 6, in situazione di basso ISEE, dove l'adulto sia percettore di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili;</p> <p>la condizione di nucleo monogenitoriale nei casi previsti dall'art. 4 comma 6 del regolamento prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo;</p> <p>La condizione non sussiste quando altro adulto sia presente anagraficamente allo stesso civico-interno. Fanno eccezione i casi di iscritti in convivenza anagrafica.</p> <p>La presenza di uno o più figli di minore età comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni figlio presente nel nucleo richiedente;</p> <p>d) nucleo familiare composto da una persona sola da almeno due anni alla data della domanda, ritirata dal lavoro, percettrice di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili ed in situazione di basso ISEE; la condizione del biennio non è richiesta per persona rimasta sola per vedovanza o a seguito del decesso del convivente con il quale si era istituita una convivenza ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;</p> <p>e) coppia di anziani ultrasessantacinquenni percettori di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili in situazione di basso ISEE;</p> <p>f) nuclei con almeno due adulti con o senza figli, per casi diversi da quelli sub a), con componenti adulti di età inferiore/uguale a settanta anni esclusi dal lavoro a causa di condizioni sanitarie invalidanti permanenti; la presenza di uno o più figli di minore età comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni figlio presente nel nucleo richiedente;</p> <p>g) nucleo familiare composto da una persona sola da almeno due anni alla data della domanda, con età inferiore/uguale a anni settanta, per casi diversi da quelli sub b) e d), escluse dal lavoro a causa di condizioni sanitarie invalidanti permanenti;</p>	<p>biennio non è richiesta per persona rimasta sola per vedovanza o a seguito del decesso del convivente con il quale si era istituita una convivenza ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;</p> <p>c) nuclei monogenitoriali previsti nei casi di cui all'art. 4 comma 6 del presente regolamento o nuclei monogenitoriali con figli riconosciuti in casi diversi da quelli previsti dall'art. 4 comma 6, in situazione di basso ISEE, dove l'adulto sia percettore di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili;</p> <p>la condizione di nucleo monogenitoriale nei casi previsti dall'art. 4 comma 6 del regolamento prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo;</p> <p>La condizione non sussiste quando altro adulto sia presente anagraficamente allo stesso civico-interno. Fanno eccezione i casi di iscritti in convivenza anagrafica.</p> <p>La presenza di uno o più figli di minore età comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni figlio presente nel nucleo richiedente;</p> <p>d) nucleo familiare composto da una persona ultrasessantacinquenne sola da almeno due anni alla data della domanda, ritirata dal lavoro percettrice di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili ed in situazione di basso ISEE; la condizione del biennio non è richiesta per persona rimasta sola per vedovanza o a seguito del decesso del convivente con il quale si era istituita una convivenza ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;</p> <p>e) coppia di anziani ultrasessantacinquenni percettori di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili in situazione di basso ISEE;</p> <p>f) nuclei con almeno due adulti con o senza figli, per casi diversi da quelli sub a), con componenti adulti di età inferiore/uguale a settanta anni esclusi dal lavoro a causa di condizioni sanitarie invalidanti permanenti; la presenza di uno o più figli di minore età comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni figlio presente nel nucleo richiedente;</p> <p>g) nucleo familiare composto da una persona sola da almeno due anni alla data della domanda, con età inferiore/uguale a anni settanta, per casi diversi da quelli sub b) e d), escluse dal lavoro a causa di condizioni sanitarie invalidanti permanenti;</p>
--	--

<p>la condizione del biennio non è richiesta per persona rimasta sola per vedovanza o a seguito del decesso del convivente con il quale si era istituita una convivenza ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;</p> <p>h) nucleo familiare composto da una persona sola, per casi diversi da quelli sub. b), d) e g), in stato di separazione coniugale con adempimento di obblighi alimentari al coniuge e/o ai figli, percettori di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili in situazione di basso ISEE;</p> <p>Le condizioni sono tra loro esclusive e non cumulabili. In caso di incompatibilità viene attribuita la condizione più favorevole. I richiedenti non compresi nelle condizioni di particolare bisogno sociale sopra elencate possono presentare egualmente la domanda qualora in possesso dei requisiti d'accesso all'E.R.P. previsti dalla vigente normativa regionale.</p> <p>In presenza di valore ISEE zero il punteggio basso ISEE non viene riconosciuto. Fanno eccezione i casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vi siano redditi esenti ai fini IRPEF; • il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e/o il reddito complessivo sia determinato da sola pensione; • il nucleo richiedente sia sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali (condizione attribuibile solo in presenza di una specifica relazione dei Servizi). <p>2. il nucleo monogenitoriale richiedente deve essere composto esclusivamente dal genitore dai figli a totale carico fiscale dell'adulto richiedente.</p> <p>3. Ai fini della determinazione della situazione di basso ISEE connessa specificamente ad alcuna delle condizioni individuate al precedente comma 1 si fa riferimento alla disciplina di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni (<i>"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"</i>). Il valore del basso ISEE viene determinato periodicamente dalla Giunta comunale.</p> <p>4. Viene attribuito un punteggio aggiuntivo per nucleo familiare richiedente che risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato in base a provvedimento giurisdizionale e situazioni equiparate diverso dalla convalida di sfratto per morosità e lo</p>	<p>la condizione del biennio non è richiesta per persona rimasta sola per vedovanza o a seguito del decesso del convivente con il quale si era istituita una convivenza ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;</p> <p>h) nucleo familiare composto da una persona sola, per casi diversi da quelli sub. b), d) e g), in stato di separazione coniugale con adempimento di obblighi alimentari al coniuge e/o ai figli, percettori di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili in situazione di basso ISEE;</p> <p>i punteggi delle condizioni a), a bis) f) g) non sono cumulabili tra loro. In caso di incompatibilità viene attribuita la condizione più favorevole. I richiedenti non compresi nelle condizioni di particolare bisogno sociale sopra elencate possono presentare egualmente la domanda qualora in possesso dei requisiti d'accesso all'E.R.P. previsti dalla vigente normativa regionale.</p> <p>In presenza di valore ISEE zero il punteggio basso ISEE non viene riconosciuto. Fanno eccezione i casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vi siano redditi esenti ai fini IRPEF; • il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e/o il reddito complessivo sia determinato da sola pensione; <p>il nucleo richiedente sia sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali (condizione attribuibile solo in presenza di una specifica relazione dei Servizi).</p> <p>2. il nucleo monogenitoriale richiedente deve essere composto esclusivamente dal genitore dai figli a totale carico fiscale dell'adulto richiedente.</p> <p>2. Ai fini della determinazione della situazione di basso ISEE connessa specificamente ad alcuna delle condizioni individuate al precedente comma 1 si fa riferimento alla disciplina di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni (<i>"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"</i>). Il valore del basso ISEE viene determinato periodicamente dalla Giunta comunale.</p> <p>3. Viene attribuito un punteggio aggiuntivo per nucleo familiare richiedente che risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato in base a provvedimento giurisdizionale e situazioni equiparate diverso</p>
---	---

<p>sfratto non sia stato eseguito. Sono considerate le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente; b) provvedimento esecutivo di rilascio di alloggi di proprietà privata, qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, e il componente del nucleo che presenti domanda si trovi nella condizione di occupante senza titolo. Sono tassativamente escluse le situazioni di occupazione abusiva di alloggi mediante ingresso arbitrario, sia le situazioni di occupante senza titolo dove siano presenti altre condizioni di divieto o illegittimità; c) ordinanza di sgombero; d) provvedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale o provvedimento di separazione giudiziale; e) sentenza esecutiva con rilascio dell'alloggio; f) provvedimento di liberazione di immobile pignorato ai sensi dell'art. 560 comma 3 codice di procedura civile, nei casi in cui il giudice non ritenga di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l'alloggio, o parte dello stesso, ovvero quando revoca detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile; g) verbale di conciliazione giudiziaria quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto; h) decadenza emanata e non eseguita dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del vigente art. 30 della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche; i) provvedimenti amministrativi di Pubbliche Amministrazioni che intimino il rilascio di alloggi pubblici dati in concessione amministrativa all'utenza dei servizi sociali per situazioni di emergenza abitativa e progetti di transitorietà abitativa; il punteggio aggiuntivo viene riconosciuto al nucleo familiare richiedente che abbia concluso il periodo previsto dal progetto di transizione abitativa (o abbia già superato il termine stabilito) 	<p>dalla convalida di sfratto per morosità e lo sfratto non sia stato eseguito. Sono considerate le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente; b) provvedimento esecutivo di rilascio di alloggi di proprietà privata, qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, e il componente del nucleo che presenti domanda si trovi nella condizione di occupante senza titolo. Sono tassativamente escluse le situazioni di occupazione abusiva di alloggi mediante ingresso arbitrario, sia le situazioni di occupante senza titolo dove siano presenti altre condizioni di divieto o illegittimità; c) ordinanza di sgombero; d) provvedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale o provvedimento di separazione giudiziale; e) sentenza esecutiva con rilascio dell'alloggio; f) provvedimento di liberazione di immobile pignorato ai sensi dell'art. 560 comma 3 codice di procedura civile, nei casi in cui il giudice non ritenga di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l'alloggio, o parte dello stesso, ovvero quando revoca detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile; g) verbale di conciliazione giudiziaria quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto; h) decadenza emanata e non eseguita dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del vigente art. 30 della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche; i) provvedimenti amministrativi di Pubbliche Amministrazioni che intimino il rilascio di alloggi pubblici dati in concessione amministrativa all'utenza dei servizi sociali per situazioni di emergenza abitativa e progetti di transitorietà abitativa; il punteggio aggiuntivo viene riconosciuto al nucleo familiare richiedente che abbia concluso il periodo previsto dal progetto di transizione abitativa (o abbia già superato il termine stabilito) e che abbia sottoscritto il patto di adesione personalizzato per la transizione abitativa (di cui alla Del. comunale Prog. 246/2014 - P.G. N. 296958/2014). <p><u>Inoltre, viene riconosciuto il punteggio</u></p>
---	--

e che abbia sottoscritto il patto di adesione personalizzato per la transizione abitativa (di cui alla Del. comunale Prog. 246/2014 - P.G. N. 296958/2014). Al momento di presentazione della domanda e al momento della verifica dei requisiti il nucleo familiare richiedente non deve risultare moroso nei confronti del gestore della struttura/alloggio che lo ospita.

5. Viene attribuito un punteggio aggiuntivo per nucleo familiare richiedente che risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato in base a provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità e lo sfratto non sia stato eseguito, esclusivamente per situazioni nelle quali la morosità sia conseguente:

- allo stato di disoccupazione lavorativa di componenti il nucleo richiedente intervenuto dopo la stipula del contratto di locazione, a motivo di licenziamenti diversi da quelli di carattere disciplinare, esclusivamente per lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- a diminuzione del reddito del nucleo richiedente a seguito di decesso di un componente il nucleo anagrafico intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione;
- a diminuzione del reddito di taluno dei componenti il nucleo richiedente intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione a motivo dell'intervento di condizioni invalidanti certificate con riduzione totale della capacità lavorativa;

6. Il punteggio per le situazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 è attribuito in base al termine indicato nell'ultimo provvedimento giurisdizionale o di differimento normativo esistente al momento della approvazione dell'aggiornamento della graduatoria. In sede di verifica della condizione per l'assegnazione, il punteggio è calcolato in base al termine indicato nell'ultimo provvedimento giurisdizionale o di differimento normativo esistente al momento della data della richiesta

aggiuntivo al nucleo che abbia concluso il progetto di transizione, presso enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie che sia stata attestata secondo i contenuti dell'allegato 1A, relativamente ai "Criteri di valutazione per attribuzione del punteggio per la domanda ERP, per beneficiari in uscita dai progetti di ospitalità/transizione abitativa del privato sociale". La dichiarazione dell'atto di notorietà deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione/Ente.

Al momento di presentazione della domanda e al momento della verifica dei requisiti il nucleo familiare richiedente non deve risultare moroso nei confronti del gestore della struttura/alloggio che lo ospita.

4. Viene attribuito un punteggio aggiuntivo per nucleo familiare richiedente che risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato in base a provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità e lo sfratto non sia stato eseguito, esclusivamente per situazioni nelle quali la morosità sia conseguente:

- allo stato di disoccupazione lavorativa di componenti il nucleo richiedente intervenuto dopo la stipula del contratto di locazione, a motivo di licenziamenti diversi da quelli di carattere disciplinare, esclusivamente per lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- a diminuzione del reddito del nucleo richiedente a seguito di decesso di un componente il nucleo anagrafico intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione;
- a diminuzione del reddito di taluno dei componenti il nucleo richiedente intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione a motivo dell'intervento di condizioni invalidanti certificate con riduzione totale della capacità lavorativa;

5. Il punteggio per le situazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 è attribuito in base al termine indicato nell'ultimo provvedimento giurisdizionale o di differimento normativo esistente al momento della approvazione dell'aggiornamento della graduatoria. In sede di verifica della condizione per l'assegnazione, il punteggio è calcolato in base al termine indicato nell'ultimo provvedimento giurisdizionale o di

di produzione dei documenti comprovanti la condizione medesima. Il punteggio è differenziato in relazione alla vicinanza della data di inizio del procedimento di esecuzione in relazione alla data di approvazione dell'aggiornamento della graduatoria. Il punteggio è assegnato ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa a seguito di decesso dell'intestatario del contratto o separazione legale dei coniugi e residenti nell'alloggio oggetto di sfratto antecedentemente il provvedimento giurisdizionale di convalida.

7. La condizione di punteggio di sfratto, esclusivamente per le situazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, viene modificata in condizione di sistemazione precaria a seguito di sfratto qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, il nucleo richiedente risieda anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo di ospitalità precaria, a seguito del rilascio dell'alloggio oggetto dello sfratto e situazioni equiparate avvenuto spontaneamente dopo la notifica dell'atto di precetto o del provvedimento amministrativo che intima il rilascio dell'alloggio oppure lo sfratto sia stato eseguito negli ultimi quattro anni;
- b) l'ospitalità sia offerta da terze persone o dai Servizi sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie, ovvero sia attestata secondo i contenuti dell'Allegato 1A relativamente ai "Criteri di valutazione per attribuzione del punteggio per la domanda ERP, per beneficiari in uscita dai progetti di ospitalità/transizione abitativa del privato sociale". La sussistenza della residenza anagrafica del nucleo familiare nello spazio procurato a titolo precario non è richiesta per l'integrazione della condizione, qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale del nucleo familiare e la particolare disciplina di accesso alla struttura che impedisce

differimento normativo esistente al momento dalla data della richiesta di produzione dei documenti comprovanti la condizione medesima. Il punteggio è differenziato in relazione alla vicinanza della data di inizio del procedimento di esecuzione in relazione alla data di approvazione dell'aggiornamento della graduatoria. Il punteggio è assegnato ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa a seguito di decesso dell'intestatario del contratto o separazione legale dei coniugi e residenti nell'alloggio oggetto di sfratto antecedentemente il provvedimento giurisdizionale di convalida.

6. La condizione di punteggio di sfratto, esclusivamente per le situazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, viene modificata in condizione di sistemazione precaria a seguito di sfratto qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, il nucleo richiedente risieda anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo di ospitalità precaria, a seguito del rilascio dell'alloggio oggetto dello sfratto e situazioni equiparate avvenuto spontaneamente dopo la notifica dell'atto di precetto o del provvedimento amministrativo che intima il rilascio dell'alloggio oppure lo sfratto sia stato eseguito negli ultimi quattro anni;
- b) l'ospitalità sia offerta da terze persone o dai Servizi sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie, **ovvero sia attestata secondo i contenuti dell'Allegato 1A relativamente ai "Criteri di valutazione per attribuzione del punteggio per la domanda ERP, per beneficiari in uscita dai progetti di ospitalità/transizione abitativa del privato sociale"**. La sussistenza della residenza anagrafica del nucleo familiare nello spazio procurato a titolo precario non è richiesta per l'integrazione della condizione, qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale del nucleo

<p>l'iscrizione anagrafica degli ospiti.</p> <p>8. La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap, o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio aggiuntivo, qualora la situazione sia certificata dall'autorità competente e la certificazione sia in corso di validità. Il punteggio è riconosciuto in misura differenziata esclusivamente per le sottoindicate situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persone con invalidità certificata pari al 100% o certificato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque attività lavorativa e situazioni equiparate; • Persone disabili permanenti e gravi, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; • Persone con invalidità certificata pari o superiore al 67% e fino al 99% e situazioni equiparate; • Persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni. <p>Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati il punteggio è attribuito per ogni componente certificato. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona.</p> <p>9. La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone anziane è valutata quale condizione di punteggio aggiuntiva. Si intende verificata la presenza della condizione dell'età anziana, qualora alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, il nucleo richiedente monofamiliare sia composto da una persona di età superiore a 70 anni o in esso sia presente</p>	<p>familiare e la particolare disciplina di accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.</p> <p>7. La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap, o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio aggiuntivo, qualora la situazione sia certificata dall'autorità competente e la certificazione sia in corso di validità. Il punteggio è riconosciuto in misura differenziata esclusivamente per le sottoindicate situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persone con invalidità certificata pari al 100% o certificato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque attività lavorativa e situazioni equiparate; • Persone disabili permanenti e gravi, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; • Persone con invalidità certificata pari o superiore al 67% e fino al 99% e situazioni equiparate; • Persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni. <p>Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati il punteggio è attribuito per ogni componente certificato. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona.</p> <p>8. La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone anziane o giovani coppie è valutata quale condizione di punteggio aggiuntiva. Si intende verificata la presenza della condizione dell'età anziana, qualora alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, il nucleo richiedente monofamiliare sia</p>
--	--

almeno una persona di età superiore a 70 anni. Il punteggio è differenziato a seconda della presenza di persone ultrasessantenni, ultrasessantacinquenni, ultraottantenni, valutando l'età della persona più anziana. Il punteggio è ulteriormente aumentato nel caso in cui il nucleo richiedente sia composto esclusivamente da più persone anziane ultraottantenni.

10. La residenza in alloggio o in immobile con barriere architettoniche certificate dalla competente autorità sanitaria di persona appartenente al nucleo richiedente certificata con disabilità motoria ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni che costringe all'uso di presidio sanitario specifico (sedia a rotelle) è valutata quale condizione di punteggio aggiuntivo.

11. E' valutata quale condizione di punteggio aggiuntivo la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto di locazione assoggettato ad IVA in capo al richiedente o a un componente del nucleo richiedente che risieda in un fabbricato, il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda e alla data di assegnazione incida:

- a) in misura pari o superiore al 30,01% e fino al 50% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) in misura pari o superiore al 50,01% e fino al 70% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia;
- c) in misura pari o superiore al 70,01% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Al canone di locazione è equiparata l'indennità di occupazione.

Al canone di locazione è altresì equiparato il contributo al gestore nel caso di nucleo richiedente dimorante in

composto da una persona di età superiore a **65** anni o in esso sia presente almeno una persona di età superiore a 70 anni. Il punteggio è differenziato a seconda della presenza di persone **ultrasessantacinquenni**, ultrasessantenni, ultrasessantacinquenni, ultraottantenni, valutando l'età della persona più anziana. Il punteggio è ulteriormente aumentato nel caso in cui il nucleo richiedente sia composto esclusivamente da più persone anziane ultraottantenni. **Si intende verificata la presenza della condizione di giovane coppia, qualora alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, il nucleo richiedente anche monofamiliare sia composto da persone tutte di età inferiore ai 35 anni.**

9. La residenza in alloggio o in immobile con barriere architettoniche certificate dalla competente autorità sanitaria di persona appartenente al nucleo richiedente certificata con disabilità motoria ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni che costringe all'uso di presidio sanitario specifico (sedia a rotelle) è valutata quale condizione di punteggio aggiuntivo.

10. È valutata quale condizione di punteggio aggiuntivo la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto di locazione assoggettato ad IVA in capo al richiedente o a un componente del nucleo richiedente che risieda in un fabbricato, il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda e alla data di assegnazione incida:

- d) in misura pari o superiore al 30,01% e fino al 50% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia;
- e) in misura pari o superiore al 50,01% e fino al 70% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia;
- f) in misura pari o superiore al 70,01% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Al canone di locazione è equiparata l'indennità di occupazione. Al canone di locazione è altresì equiparato il contributo al gestore nel caso di nucleo richiedente dimorante in alloggi di

<p>alloggi di transizione abitativa/emergenza abitativa o nuclei inseriti nel progetto di housing first così come descritto nel contratto di servizio con ASP Città di Bologna.</p> <p>12. L'anzianità della domanda del nucleo richiedente viene valorizzata con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in considerazione della presenza della domanda per ogni aggiornamento della graduatoria. L'anzianità si matura alla data di approvazione dell'aggiornamento della graduatoria successivo a quello di inserimento della domanda fino ad un massimo di dieci periodi di anzianità.</p> <p>13. Viene attribuito un punteggio aggiuntivo al nucleo familiare richiedente che risulti in carico sociale con progetto di transizione abitativa/emergenza abitativa attestato dal competente servizio sociale. Il punteggio aggiuntivo viene attribuito sia al nucleo richiedente che già fruisce del servizio di transizione/ emergenza abitativa, sia al nucleo inserito nell'elenco per il citato servizio.</p>	<p>transizione abitativa/emergenza abitativa o nuclei inseriti nel progetto di housing first così come descritto nel contratto di servizio con ASP Città di Bologna.</p> <p>11. L'anzianità della domanda del nucleo richiedente viene valorizzata con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in considerazione della presenza della domanda per ogni aggiornamento della graduatoria. L'anzianità si matura alla data di approvazione dell'aggiornamento della graduatoria successivo a quello di inserimento della domanda fino ad un massimo di dieci periodi di anzianità.</p> <p>12. Viene attribuito un punteggio aggiuntivo al nucleo familiare richiedente che risulti in carico sociale con progetto di transizione abitativa/emergenza abitativa attestato dal competente servizio sociale. Il punteggio aggiuntivo viene attribuito sia al nucleo richiedente che già fruisce del servizio di transizione/ emergenza abitativa, sia al nucleo inserito nell'elenco per il citato servizio.</p>
<p>Art. 4 Condizione di esclusione sociale.</p>	
<p>1. Possono essere qualificate in condizione di esclusione sociale persone sole o nuclei in carico mediante attestazione del servizio sociale competente rilasciata esclusivamente al competente settore comunale o all'Ente gestore delegato o incaricato. A tale finalità il servizio sociale competente provvede d'ufficio nel rispetto del criterio generale per il quale la condizione riguarda persone o nuclei la cui capacità di partecipare pienamente alla vita sociale è fortemente compromessa secondo i criteri stabiliti con apposito atto da parte del dipartimento competente. Nei confronti di persone e nuclei in carico che hanno presentato domanda nella graduatoria di E.R.P. che risultano in tale condizione e per i quali sono stati attivati specifici progetti assistenziali con raggiungimento degli obiettivi il servizio sociale competente attesta la predetta condizione per le finalità del predetto regolamento.</p> <p>2. Alla condizione di esclusione sociale non viene attribuito un punteggio. Sono trasmessi ai Servizi sociali con modalità informatica gli elenchi nominativi dei richiedenti, durante la fase di istruttoria delle domande per la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti. I Servizi sociali provvedono alla verifica e all'attestazione con modalità informatica dei</p>	

nuclei che attestano essere in condizione di esclusione sociale.	
--	--